



By: [troy_williams](#) - [CC BY 2.0](#)

Il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 ha introdotto alcune novità sui congedi parentali. Si tratta di disposizioni **sperimentali per il 2015** (limitatamente ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015) e valgono **anche per i periodi residui di congedo che spettano a genitori di bimbi nati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme**. Per gli anni successivi tali novità saranno confermate solo dietro emanazione di nuovi decreti in presenza delle coperture finanziarie.

A breve dovrebbe essere pubblicata la circolare aziendale in merito. Nel frattempo vi riepiloghiamo le principali novità, che sono già operative.

ELEVAZIONE LIMITI DI ETÀ DEL BAMBINO/INDENNIZZABILITÀ DEL CONGEDO

Entrambi i genitori possono utilizzare il periodo di congedo parentale spettante fino al compimento di **12 anni di età del bambino** (o dei 12 anni dall'ingresso in famiglia se adottato o affidato).

L'indennità pari al 30% della retribuzione spetta per un periodo complessivo tra i genitori di 6 mesi se il congedo è utilizzato entro i 6 anni di vita del bambino (entro i 6 anni dall'ingresso in famiglia se adottato o affidato).

Oltre i 6 mesi complessivi (tra i due genitori) e/o tra i 6 e gli 8 anni del bambino (tra i 6 e gli 8 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) l'indennità del 30% spetta solo nel caso in cui il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (*per il 2015 se il reddito annuo del richiedente è inferiore a euro 16.327,68 - valore provvisorio, circ. INPS 78 del 16.04.2015*)

Tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino (tra gli 8 e i 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) non è prevista nessuna indennità economica.

FRUIBILITÀ ORARIA DEI CONGEDI

Ciascun genitore può scegliere se fruire dei congedi a giorni oppure ad ore.

La fruizione oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese precedente a quello di inizio dei congedi (nel caso di orario "standard" di 37,5 ore a settimana la metà dell'orario medio giornaliero sarà di 3 ore e 45 minuti). I congedi fruiti su base oraria non sono cumulabili con i permessi o i riposi previsti dal D. Lgs. 151 (ad es. i permessi per figli disabili gravi e i riposi giornalieri ex allattamento).

Ciò significa che, **nel caso si decida di utilizzare il congedo a ore nel primo anno di età del bambino, si perde il diritto alle due ore di riposi giornalieri (ex allattamento) che sono retribuite integralmente e non al 30% come il congedo parentale**. Va quindi valutata la convenienza economica di una tale scelta.

Per fruire dei periodi di congedo parentale è previsto un **preavviso non inferiore a 5 giorni in caso di utilizzo su base giornaliera che si riduce a 2 giorni in caso di fruizione su base oraria**.

Vi ricordiamo che le domande di congedo vanno presentate **in via telematica** attraverso uno dei seguenti canali:

- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'INPS (www.inps.it - Servizi on line);
- Patronati - attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Multicanale - attraverso il numero verde 803164.

LE SEGRETERIE Fabi First-Fiba Fisac-CGIL Sinfub Ugl Uilca